



BERGAMO MERCATI SPA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06/12/2018  
E REVISIONATO CON DELIBERE DEL 24/09/2020 E DEL 23/01/20024

SEDE LEGALE IN BERGAMO, VIA BORGO PALAZZO N. 207  
N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE 02517500167



## INDICE

<b>- PARTE GENERALE - .....</b>	<b>5</b>
<b>SEZIONE PRIMA.....</b>	<b>5</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 .....</b>	<b>5</b>
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	5
1.2. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTI .....	6
1.3. LA STRUTTURA DEL SISTEMA SANZIONATORIO .....	7
1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	8
1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO DEL CODICE PENALE .....	9
1.6. LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA .....	10
<b>SEZIONE SECONDA.....</b>	<b>12</b>
<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BERGAMO MERCATI SPA.....</b>	<b>12</b>
2.1. LA SOCIETÀ: PROFILO, GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	12
2.2. FINALITÀ DEL MODELLO.....	13
2.3. BERGAMO MERCATI SPA, SOCIETÀ “IN HOUSE” DEL COMUNE DI BERGAMO .....	14
2.4. DESTINATARI.....	15
2.5. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....	16
2.6. CODICE ETICO E MODELLO.....	16
<b>SEZIONE TERZA .....</b>	<b>17</b>
<b>ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI DI INFORMAZIONE .....</b>	<b>17</b>
3.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA .....	17
3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	19
3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	21



<b>3.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMATIVE OBBLIGATORIE .....</b>	<b>22</b>
<b>3.5 WHISTLEBLOWING – TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO.....</b>	<b>24</b>
<b>SEZIONE QUARTA.....</b>	<b>26</b>
<b>SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>26</b>
<b>4.1. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE .....</b>	<b>27</b>
<b>4.2. SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA .</b>	<b>29</b>
<b>4.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI .....</b>	<b>29</b>
<b>4.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI.....</b>	<b>30</b>
<b>SEZIONE QUINTA .....</b>	<b>30</b>
<b>DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>30</b>
<b>SEZIONE SESTA .....</b>	<b>31</b>
<b>ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....</b>	<b>31</b>
<b>- PARTE SPECIALE –.....</b>	<b>32</b>
<b>PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO.....</b>	<b>32</b>
<b>7.1. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO: FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI .....</b>	<b>33</b>
<b>7.2. PROCESSI DI GESTIONE / STRUMENTALI E PRINCIPI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEL RISCHIO .....</b>	<b>34</b>
<b>7.3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....</b>	<b>35</b>
<b>7.4. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE .....</b>	<b>37</b>
<b>8.1. SEZIONE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 -25)</b>	<b>38</b>
<b>8.2. SEZIONE B – DELITTI INFORMATICI (ART. 24 BIS) .....</b>	<b>48</b>
<b>8.3. SEZIONE C – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER) .....</b>	<b>522</b>



8.4. SEZIONE D – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS – 25 BIS 1)	56
8.5. SEZIONE E – REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)	56
8.6. SEZIONE F –DELITTI CONTRO LA PERSONA INDIVIDUALE (ART. 25 QUINTIES)	66
8.7. SEZIONE G – ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)	69
8.8. SEZIONE H – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 25 SEPTIES)	69
8.9. SEZIONE I – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ, AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)	78
8.10. SEZIONE L – REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25 NOVIES)	79
8.11. SEZIONE M – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)	81
8.12. SEZIONE N – REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)	83
8.13. SEZIONE O – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)	88
8.14 SEZIONE P – PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA (art. 25 terdecies)	89
8.15 SEZIONE Q - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ERGITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25-quaterdecies)	89
8.16 SEZIONE R – REATI TRIBUTARI ( art. 25 quinquiesdecies)	90
8.17 SEZIONE S Art. 25- CONTRABBANDO (art. 25 sexiesdecies)	96
ALLEGATO 1 – ELENCO REATI ATTUALMENTE INCLUSI NEL D.LGS. 231/2001	977



## - PARTE GENERALE -

### SEZIONE PRIMA

#### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

##### 1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche il “**D.Lgs. 231/2001**” o, anche solo il “**Decreto**”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la c.d. “responsabilità amministrativa” degli enti.

Secondo il D.Lgs 231/01 gli enti associativi - tra cui le società di capitali - possono essere ritenuti responsabili, e di conseguenza sanzionati in via pecuniaria e/o interdittiva, in relazione a taluni reati commessi o tentati - in Italia o all’estero - nell’interesse o a vantaggio delle società:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”);

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione).

Le società possono in ogni caso adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; modelli i cui principi possono essere rinvenuti nelle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “*colpa di organizzazione*”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Il Modello, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/01 e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte della Società. Individua inoltre i reati rilevanti per



la Società, i destinatari del Modello, le modalità di adozione e attuazione del modello, l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di informazione e comunicazione del Modello e di formazione del personale. La seconda parte indica le attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cioè a rischio di reato, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti. Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il Codice Etico che definisce i principi e buone norme di comportamento aziendale;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione (es. delibere di conferimento poteri, organigramma, mansionari, statuto sociale, procedure per la sicurezza sui luoghi di lavoro, manuale qualità e ambiente, etc.).

Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società.

## **1.2. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTI**

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 così come modificate ed integrate con successivi interventi legislativi.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 come recentemente modificato e che verranno analizzate nello specifico con espressa valutazione in ordine alla loro possibile commissione all'interno della società, rimandando alla c.d. "Matrice delle Attività a Rischio-Reato" (all. 1) del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24 *bis*);
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 *ter*);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 *bis*);
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 *bis* 1);
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla L.190/2012 e dalla L. 69/2015 (art. 25 *ter*);
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater* 1);



9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.Lgs. 39/2014 (art. 25 *quinquies*);
10. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*sexies*);
11. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 *septies*);
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies*);
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies*);
16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 modificati dalla L 68/20 (art. 25 *undecies*);
17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 (art. 25 *duodecies*).
18. Razzismo e xenofobia ( art. 25 *terdecies*)
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitata a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)
20. Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*)
21. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)

### **1.3. LA STRUTTURA DEL SISTEMA SANZIONATORIO**

Il sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;



- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 del D.Lgs 231/01), nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

#### **1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. modello 231), dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La Società è consapevole che la mera adozione del modello 231 non è, comunque, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello 231, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;





- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'O.D.V.;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

### **1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO DEL CODICE PENALE**

In forza dell'articolo 4 del D.Lgs. 231/01, la Società può essere considerata responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del D.Lgs 231/01 prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7<sup>(1)</sup> a 10<sup>(2)</sup> del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato

---

#### **<sup>1</sup> Art. 7.- Reati commessi all'estero.**

E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

#### **<sup>2</sup> Art. 10. -Delitto comune dello straniero all'estero.**

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte <sup>(1)</sup> o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:



commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute, anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

#### **1.6. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal D.Lgs 231/01. Dette Linee Guida sono state ulteriormente aggiornate da Confindustria nel marzo 2014, con approvazione da parte del Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014 ed ancora aggiornate nel Giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo

---

1. si trovi nel territorio dello Stato;

2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte <sup>(1)</sup> o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3. l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.



esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguato livello di dettaglio nonché frequenza, a cui si aggiunge un programma di formazione del personale modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.



## SEZIONE SECONDA

### IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BERGAMO MERCATI SPA

#### 2.1. LA SOCIETÀ: PROFILO, GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La società Bergamo Mercati SPA (di seguito, alternativamente “Bergamo Mercati” o la “Società”) è stata costituita con atto del 20 gennaio 1997 dal Comune di Bergamo, unitamente a diversi altri soggetti privati. Con atto del 5 dicembre 1997 il Comune di Bergamo ha affidato alla Società la gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso e del mercato del bestiame, la gestione e l’organizzazione della Fiera zootecnica di S. Alessandro (con facoltà di sub concessione). La concessione è stata rinnovata il 5 dicembre 2017, in attuazione della delibera adottata il 13 novembre 2017 dal Consiglio comunale di Bergamo.

Nello specifico, la concessione ha per oggetto:

- la gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso e del mercato del bestiame, con attuale sede in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 207/2011;
- la gestione e l’organizzazione della Fiera zootecnica di Sant’Alessandro, con facoltà di subconcessione all’Ente Fiera Promoberg;
- l’uso dei beni mobili e immobili costituenti il compendio dei mercati stessi.

La gestione del Mercato deve essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti e del Regolamento del Mercato Ortofrutticolo del Comune di Bergamo.

La normativa vigente (legge 25.3.1959) e la giurisprudenza (ex pluribus, Cassazione n. 3899/2004), Corte dei Conti sent. 178/2015/A) riconoscono che l’”organizzazione e la gestione di un mercato all’ingrosso costituiscono un servizio pubblico”.

La struttura organizzativa della Società è articolata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale, con la presenza del Consiglio di Amministrazione quale organo centrale nel sistema di governo societario.

L’attività di controllo è affidata al collegio sindacale e a un Revisore legale cui è stata affidata, ai sensi dell’ art. 2477, quinto comma, del codice civile, e dell’art. 20 dello statuto sociale, la revisione legale ex art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39.

L’organigramma della Società prevede la seguente articolazione organizzativa:

- al vertice dell’organizzazione si trova il **Consiglio di Amministrazione**;
- il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni statutarie, ha nominato il Direttore del Mercato e gli ha delegato parte delle proprie funzioni.
- Al Direttore del Mercato spettano anche funzioni espressamente previste dal Regolamento di Mercato Ortofrutticolo adottato da Consiglio Comunale di Bergamo;



- al Consiglio di Amministrazione riportano le seguenti funzioni aziendali:
  - **Acquisti**, con responsabilità sulle attività di selezione dei fornitori e di acquisto, nel rispetto della normativa applicabili alle c.d. società in house;
  - **Sistemi informatici**, con responsabilità sulla efficienza e sicurezza nella gestione dei dati e delle informazioni;
  - **Controllo Qualità e Prezzi**, prevista espressamente dal Regolamento in capo al Direttore del Mercato, è incaricata della redazione del listino prezzi e del controllo della qualità delle derrate che gli operatori pongono in vendita;
  - **Amministrazione**, incaricata dell'attività di gestione degli adempimenti contabili e delle funzioni tesoreria e finanza;
  - **Prevenzione e protezione (RSPP)**, incaricata di garantire il rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza sul lavoro;
  - **Risorse Umane**, incaricata della gestione del personale e dei collaboratori, per espressa previsione del Regolamento è delegata al Direttore del Mercato;
  - **Privacy**, incaricata di garantire il rispetto delle disposizioni imposte dalla specifica normativa.

## 2.2. FINALITÀ DEL MODELLO

Bergamo Mercati Spa - la cui "mission" aziendale si fonda sulla consapevole adozione di principi etici cui la Società ha riconosciuto un ruolo fondante della propria attività: correttezza, trasparenza e integrità dell'azienda nel tempo - ha ritenuto essenziale di dotarsi di un di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001 (di seguito il "**Modello 231**"), idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti - nell'interesse e a vantaggio della Società - da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della Società.

Sebbene l'adozione del Modello 231 non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati la Società ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto 231/01, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto, provvedendo, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente. Peraltro, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che le società pubbliche controllate rispondano ad un obbligo cogente di adozione del Modello 231 <sup>(3)</sup>.

---

<sup>3</sup> Il Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 20 aprile 2017, numero affare 650/2017, a commento delle Linee Guida dell'ANAC afferma che "...l'adozione del Modello è *fortemente raccomandata*" e che le società che decidono di non adottarlo e di limitarsi quindi ad adottare le misure integrative anticorruzione dovranno motivare tale decisione. Si osserva però che l'obbligo normativo sancito dall'art. 1 co. 2 bis, della L. 190/2012, sottintende l'adempimento dell'obbligo base definito dal D.Lgs. 231/2001, tant'è vero che si tratta di misure "integrative" che, altrimenti, risulterebbero prive della base organizzativa fondamentale. Peraltro, anche avendo riguardo alla ratio della previsione, l'elasticità consentita dalla formulazione delle linee guida non è funzionale al conseguimento degli obiettivi della normativa. Ne è conferma il fatto che le stesse linee guida, nel sottolineare la permanente necessità degli adempimenti anticorruzione da parte delle società pubbliche in liquidazione, sembra sottintendano (alle pagg.



Bergamo Mercati Spa, ha pertanto approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, la presente versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini del D.Lgs.231/2001 aggiornata con delibera del 24/09/2020 e con successivo aggiornamento approvato il 23/01/2024, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari ad assumere comportamenti corretti e trasparenti.

Attraverso l'adozione del Modello 231 la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs 231/01;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e/o dei principi del Codice Etico possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e/o interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte di Bergamo Mercati SPA di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico;
- dare evidenza dell'esistenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con il modello operativo adottato, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informativa interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs 201/01.

Il modello 231 della Società deve intendersi coordinato in sinergia con il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza, come espressamente previsto dalle «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PA e degli enti pubblici economici» dell'ANAC (determinazione n. 8, del 17 giugno 2015).

### **2.3. BERGAMO MERCATI SPA, SOCIETÀ "IN HOUSE" DEL COMUNE DI BERGAMO**

Bergamo Mercati Spa, ai sensi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, è una società c.d. "in house", ovvero è soggetta statutariamente al c.d. "controllo analogo" da parte del socio di maggioranza Comune di Bergamo. Tale "natura" di società partecipata "in house" comporta che Bergamo Mercati Spa sia sottoposta anche al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti (così Cassazione a SS.UU. 20 marzo 2018, sentenza n. 6929). La configurazione di società "in house", alla stregua di articolazione interna alla Pubblica Amministrazione, giustifica la giurisdizione della Corte dei conti. Se, infatti,

---

*22-23) l'adozione del c.d. Modello 231. Si suggerisce pertanto una formulazione che renda in modo adeguato la portata cogente dell'obbligo."*





l'attività dell'ente che opera in house e dei suoi organi non è riconducibile ad un soggetto privato dotato di una autonoma soggettività ma resta sostanzialmente imputabile alla Pubblica Amministrazione, il rapporto di servizio con l'ente pubblico è immanente alla formula organizzativa dell' "in house" providing.

Ai sensi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, le società "in house" ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni controllanti. Il Codice degli appalti pubblici (art. 5 del D.Lgs 18 aprile 2018, n. 50 ora D.LGS. 36/2023) dispone la non applicazione del Codice stesso nel caso di affidamento di una concessione ad una società "in house" quando sussistano particolari requisiti di cui dispone la nostra Società.

L'art. 192 del Codice degli Appalti disciplinava, infatti, così il regime degli affidamenti "in house", in attuazione di quanto disposto dall'art. 5: *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162"*.

L'art. 7 del Nuovo codice degli Appalti D.Lgs. n. 36/2023, denominato "Principio di auto-organizzazione amministrativa", afferma il principio di auto-organizzazione della P.A., in forza del quale la Pubblica Amministrazione può liberamente decidere se autoprodurre la prestazione, rivolgersi al mercato o cooperare con altre PP.AA. nel contesto di un partenariato pubblico-pubblico, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

.La natura di società "in house" in capo a Bergamo Mercati Spa impone che la nostra Società operi con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della materia di contratti pubblici.

#### **2.4. DESTINATARI**

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli amministratori e per tutti coloro che rivestono in Bergamo Mercati Spa funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti, nonché per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte delle figure apicali della Società.

In considerazione della natura di Bergamo Mercati spa di società "in house", ovvero soggetta, anche statutariamente, ad un'influenza determinante da parte del socio pubblico, e avendo a riferimento anche le indicazioni più prudenti della dottrina <sup>(4)</sup>, si ritiene che possono essere

---

<sup>4</sup> Luigi Pecorario, La responsabilità 231 della società in house: il controllo analogo, gli apicali di fatto e la necessità di un'interpretazione estensiva dell'art. 5 del decreto, in rivista 231, 2016



considerati destinatari del presente Modello 231 - alla stregua del Cda - anche le persone preposte all'esercizio del "controllo analogo", qualora venga esercitato di fatto in maniera "dominante".

## **2.5. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO**

Gli elementi fondamentali sviluppati da Bergamo Mercati Spa nella definizione del Modello 231 possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività cosiddette "sensibili", con esempi di possibili modalità di compimento dei reati e dei processi di gestione / strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto;
- la previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nella successiva Parte Speciale e relative Sezioni di dettaglio) a supporto dei processi di gestione / strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D. Lgs 231/01;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello 231;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella Sezione Quarta della Parte Generale del presente Modello 231) volto a garantire l'efficace attuazione del Modello 231 e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nello stesso;
- lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello 231 (come meglio declinata nella Sezione dedicata della presente Parte Generale).

## **2.6. CODICE ETICO E MODELLO**

La Società ha adottato con consapevole determinazione il Codice Etico al fine di declinare i principi e i valori che devono sempre guidare l'operare degli uomini Bergamo Mercati Spa.

Il Modello 231, la cui disciplina è in ogni caso coerente e conforme al Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/01.

Il Codice Etico di Bergamo Mercati Spa afferma comunque principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/01, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello 231 e costituendo un elemento ad esso complementare.





## SEZIONE TERZA

### ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI DI INFORMAZIONE

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, che il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, curandone anche il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni.

Ottemperando alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di Bergamo Mercati ha istituito l'Organismo di Vigilanza, funzionalmente indipendente dal Consiglio medesimo.

In particolare, il membro dell'Organismo di Vigilanza è stato individuato modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dall'individuazione di un soggetto esterno alla Società e dall'attività di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispone il componente dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la scelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Società.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Bergamo Mercati spa.

#### 3.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni ed è in ogni caso rieleggibile. I membri/o dell'ODV sono/è scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non deve essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione.

Sono nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza professionisti esterni che non debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi. In linea di principio, possono far parte dell'OdV anche dipendenti che non ricoprono funzioni apicali.

I compensi dei/del componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Società, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.



Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Costituisce causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza la decadenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà riservata al nominando Consiglio di Amministrazione di confermare, in tutto o in parte, la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Cda con raccomandata A.R. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo componente durante la prima riunione del Consiglio stesso, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

L'ODV provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento di Funzionamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.



### **3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari (dipendenti, Organi sociali, consulenti, partners);
- vigilare sulla efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale e sulla effettiva capacità di prevenire la commissione di reati;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Direzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio, senza necessità di alcun consenso preventivo;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, nonché del Datore di Lavoro e della struttura da questi coordinata per i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche (ad es. in ambito ambientale);
- svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre alla Funzione Risorse umane l'eventuale adozione delle sanzioni di cui alla Sezione dedicata del presente Modello;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società ovvero di figure



apicali della stessa, in quest'ultimo caso informandone anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione (in qualità di soggetto deputato all'esercizio del potere disciplinare e sanzionatorio) laddove non direttamente coinvolto nella segnalazione.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle strutture aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Funzione competente o al Consiglio di Amministrazione, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;
- ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Considerata l'emergenza Covid-19 che interessa le imprese di tutto il territorio nazionale e che obbliga ad una riorganizzazione delle misure di prevenzione si evidenzia che l'ODV per poter verificare l'adeguatezza, il funzionamento e l'osservanza del modello 231 dovrà concentrarsi anche su questi aspetti:

- sulla necessità di eventuale potenziamento dei flussi informativi secondo i canali adottati nel modello;
- sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 30 d.lgs. 81/2008, in particolare circa l'idoneità del sistema aziendale adottato per far fronte al rischio biologico da contagio Covid-19;
- sullo svolgimento di un "pressante" monitoraggio sul rispetto delle normative e direttive dell'Autorità; e sull'idoneità del modello 231 circa la prevenzione degli "altri reati" (delitti contro la PA, delitto contro Industria e Commercio, ecc...) dovuti alla creazione di nuovi processi per fronteggiare la situazione emergenziale.



Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'ODV può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, dovrà essere autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

### **3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni (anche in video conferenza,) svolto con le seguenti modalità:

- almeno semestralmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello. L'Organismo informa altresì del contenuto di detto rapporto scritto il Collegio Sindacale;
- annualmente, nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di amministrazione, potendo ricevere dal Collegio sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione; a propria volta l'Organismo ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione per questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche, nonché partecipare alle sedute del Consiglio in particolare in occasione di approvazione del bilancio.

L'attività di reporting sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aziendali aventi responsabilità operative.



### **3.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMATIVE OBBLIGATORIE**

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni;
- su base occasionale ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello e/o del Codice Etico nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

I Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello e/o del Codice Etico, nonché specifiche fattispecie di reato.

A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza, consistenti in:

- un indirizzo di posta elettronica ([odv231@bergamo-mercati.com](mailto:odv231@bergamo-mercati.com));
- un indirizzo di posta per le comunicazioni in formato cartaceo:
  - Bergamo Mercati spa-Organismo di Vigilanza  
Via Borgo Palazzo n. 207  
24125 Bergamo,

resi noti al personale aziendale ed ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni, e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti di chi fa la segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore





della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione relativa a violazioni del Modello e/o del Codice Etico, l'Organismo:

- per le violazioni da parte del personale dipendente dà immediata comunicazione per iscritto alla Funzione Gestione del personale per l'avvio delle conseguenti azioni;
- per le violazioni da parte degli Amministratori della Società dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- per le violazioni da parte di figure apicali della Società dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni e, comunque la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori di Bergamo Mercati spa, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
- eventuali situazioni sanitarie con profili di rischio;
- presunte violazioni del Codice Etico.

In aggiunta, le funzioni preposte trasmettono all'Organismo le variazioni intervenute nei processi e nelle procedure nonché gli interventi correttivi e migliorativi pianificati con conseguente stato di realizzazione.

L'Organismo, con il supporto della Società, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Direzioni tenute al relativo invio.



Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede della Società.

### **3.5 WHISTLEBLOWING – TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO**

Con l'espressione "Whistleblower" si fa riferimento al dipendente o collaboratore che segnala condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisamente individuati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della società di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

L'art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. 231/01 recentemente modificato dalla L. 24/2023 prevede che: *I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*"

Si inseriscono pertanto in questa sezione indicazioni operative sulle modalità con cui procedere alla segnalazioni e, pertanto, informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dall'ordinamento.

Quanto previsto nella sezione si applica esclusivamente alle segnalazioni pervenute dai soggetti che si identificano e si devono riferire a condotte illecite di cui il Whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso; si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della società o comunque relativi ad essa. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Il Whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione. Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta le seguenti informazioni: a) descrizione della condotta illecita; b) identità del soggetto che effettua la segnalazione con specifica indicazione di qualifica/funzione/ ruolo svolto; c) chiara e completa; d) elementi o circostanze precise sui fatti segnalati e sull'identificazione dei soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati; e) ulteriori soggetti o documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati; g) informazioni che siano idonee a fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati;

#### **Modalità di segnalazione**

Con la norma di cui all'Art.4 del D.Lgs n.24 /2023 il legislatore, per quanto di interesse ha stabilito che :

La gestione del canale di segnalazione può essere affidata ad una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato, oppure ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e personale formato in materia

La modalità di segnalazione può avvenire anche in forma orale tramite linee telefoniche, messaggistica vocale o mediante un incontro diretto;





L'**affidamento della gestione del canale di segnalazione** sia assegnata al **responsabile della prevenzione della corruzione** e della trasparenza per quei soggetti del settore pubblico aventi l'obbligo di questa figura

In proposito, la modalità di segnalazione già prevista dal modello:

1. segnalazione in busta chiusa o mediante posta elettronica al RPCT al seguente indirizzo: [whistleblowing@bergamo-mercati.com](mailto:whistleblowing@bergamo-mercati.com)

### **Verifica della fondatezza della segnalazione**

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal Whistleblower nella segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. A tal fine può richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Di tali incontri va tenuta traccia, conservata in modo riservato.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata l' ODV provvede a: A) Inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente in caso di rilevanza penale dei fatti; B) Trasmettere la segnalazione all'Organismo Amministrativo; C) Inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare se esistenti.

L'ODV trasmette la segnalazione ai soggetti, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante. In ogni caso tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza e a non divulgare le notizie di cui sono venuti a conoscenza.

L'ODV, nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni evidenzierà che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata così come prevede la normativa vigente.

### **Tutela del Whistleblower**

L'identità del Whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rivelata per legge.

L'identità del Whistleblower può essere rivelata ai soggetti responsabili dell'intero procedimento disciplinare e all'inculpato solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante, la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata in tutto o in parte e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'inculpato.

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria.



I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (GDPR 679/16).

### **Responsabilità del Whistleblower e di altri soggetti**

Il Whistleblower non è tutelato in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque dall'aver effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

## **Sezione Quarta**

### **SISTEMA SANZIONATORIO**

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'ODV e costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione del sistema disciplinare e le relative sanzioni è indipendente non solo dalla instaurazione ma anche dallo svolgimento e dall'esito di un procedimento penale eventualmente avviato, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni applicabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

nonché classificate come segue:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo e del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;



- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e del Codice Etico e della redazione da parte di altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

#### **4.1. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

In relazione al personale dipendente la Società si attiene ai limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come modificato dal D.lgs 185/2016 e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile<sup>5</sup>, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex art.* 2104 cod. civ. ed illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a esemplificativo sono di seguito riportate:

- i) biasimo verbale;
- ii) biasimo scritto;
- iii) multa in misura non eccedente le ore di retribuzione previste;
- iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- iv) licenziamento disciplinare.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

---

<sup>5</sup> Il CCNL attualmente adottato dalla Società è il CCNL del Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.



- i) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
- violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- ii) incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
- adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
  - adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale – della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine dal ricevimento della



contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;

- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dai rispettivi CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

E' inoltre fatta salva facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il Responsabile gestione del personale comunica l'irrogazione della sanzione ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

#### **4.2. SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA**

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

#### **4.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di



Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI**

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

## **SEZIONE QUINTA**

### **DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Bergamo Mercati Spa, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto 231/2001 e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello 231.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del presente Modello 231, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.





L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello 231 nel contesto aziendale Bergamo Mercati Spa si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello e relative integrazioni;
- diffondere il Modello 231 con qualsiasi strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello 231, nelle modalità ritenute più idonee.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura della Direzione e disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

## **SEZIONE SESTA**

### **ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa all'Organo amministrativo. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del presente Modello 231 compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello 231, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett.b) e art. 7, comma 4 lett.a) del D. Lgs 231/01, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:



- variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa
- modifiche normative che ne modificano l'ambito di applicazione e il "perimetro" dei reati considerati.

I Responsabili delle funzioni organizzative interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello 231, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello 231. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello 231.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

## **- PARTE SPECIALE -**

### **PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente), che il Modello 231 dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell'ambito di tale attività è stato analizzato l'organigramma aziendale che individua le direzioni e funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche e funzionali.

Successivamente, Bergamo Mercati Spa ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dall'Organo amministrativo e dai singoli Responsabili delle unità organizzative, che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza. In particolare l'individuazione delle aree/attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi:

- dell'Organigramma aziendale;
- delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in relazione all'assetto di corporate governance attuale;
- dell'impianto normativo aziendale (ad esempio, procedure e istruzioni operative);
- del sistema dei poteri e delle deleghe;
- del sistema di controllo interno;
- delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate a marzo 2014.





I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. **Matrice delle Attività a Rischio-Reato**), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie di Bergamo Mercati Spa.

Detta Matrice delle Attività a Rischio-Reato è custodita presso la sede della Società a cura della Direzione, che ne cura la conservazione, rendendola disponibile per eventuale consultazione agli Amministratori, all'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne visione.

In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato vengono rappresentate per singola categoria di reato presupposto (secondo la struttura propria degli articoli del D.Lgs. 231/2001) le aree aziendali (c.d. "**attività sensibili**") potenzialmente associabili ai reati ritenuti di possibile commissione, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati individuati come applicabili (c.d. "**processi di gestione / strumentali**").

#### **7.1. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO: FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI**

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle attività aziendali che vengono riportate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato (allegato tecnico al presente Modello) e riportate nelle singole sezioni della presente Parte Speciale.

Più in particolare, in considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Bergamo Mercati Spa le seguenti famiglie di reato:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- reati informatici (art. 24 *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* e 25 *bis* 1);
- reati societari (art. 25 *ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- abuso di informazioni privilegiate (art. 25 *sexies*);
- reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 *septies*);
- reati di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- dichiarazioni all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*).
- Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*)



Si rinvia alle singole sezioni della presente Parte Speciale per il dettaglio delle fattispecie applicabili, nell'ambito di ogni famiglia di reato.

## **7.2. PROCESSI DI GESTIONE / STRUMENTALI E PRINCIPI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEL RISCHIO**

Per ciascuna attività a rischio reato identificata sono stati ulteriormente individuati i processi c.d. "di gestione / strumentali", ovvero quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto. Tali processi sono di seguito riepilogati:

- 1) Acquisti di beni e servizi e consulenze
- 2) Gestione dei flussi monetari e finanziari
- 3) Gestione dei contratti di vendita e delle commesse
- 4) Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese)
- 5) Gestione dei sistemi informativi
- 6) Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e donazioni
- 7) Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs.81/2008
- 8) Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi
- 9) Gestione dei rapporti e adempimenti con Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti anche in occasione di visite ispettive
- 10) Gestione della formazione del bilancio
- 11) Gestione dei finanziamenti pubblici
- 12) Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale

All'esito dell'avvenuta identificazione delle Attività a Rischio-Reato e dei relativi processi strumentali, la Società, sempre tesa a assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di integrare il proprio sistema di controllo interno con specifici principi comportamentali e controlli operativi e di monitoraggio a presidio delle aree potenziali di rischio individuate.

Detti principi comportamentali, nonché i controlli operativi e di monitoraggio, contengono in sostanza la disciplina ritenuta più idonea a governare i profili di rischio individuati, declinando



un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività aziendale e del relativo sistema di controllo.

Tali principi comportamentali e controlli sono sottoposti all'esame dei responsabili della gestione delle attività individuate a rischio per loro valutazione e aggiornamento, nonché approvazione ed adeguata diffusione.

Ciascun principio comportamentale e controllo costituisce regola di condotta aziendale e forma parte essenziale del presente Modello.

### **7.3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Nella predisposizione del Modello 231 la Società ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Il sistema di controllo interno di Bergamo Mercati Spa si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe;
- il sistema di procedure aziendali, istruzioni operative e regolamenti interni;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse all'attività aziendale.

Il sistema di controllo interno di Bergamo Mercati Spa come sopra descritto, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale corretta e sana, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi di controllo:

- *tracciabilità*: deve essere ricostruibile la formazione degli atti e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e controllo. L'attività di verifica e controllo deve essere a sua volta documentata eventualmente attraverso la redazione di verbali;
- *separazione di compiti e funzioni*: non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
- *attribuzione delle responsabilità*: sono riconosciuti i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;



- *assegnazione di obiettivi*: i sistemi di remunerazione premianti assegnati ai dipendenti rispondono a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e con le responsabilità affidate;
- *poteri di firma e poteri autorizzativi*: i poteri di firma e i poteri autorizzativi interni sono formalizzati dal consiglio di amministrazione, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa;
- *archiviazione/tenuta dei documenti*: i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della funzione aziendale interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica.

La struttura dei controlli aziendali esistente in Bergamo Mercati Spa prevede:

- controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e delle attività. Essi sono effettuati all'interno delle stesse divisioni (ad esempio, i controlli di tipo gerarchico) e sono incorporati nelle procedure / istruzioni operative ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back-office;
- controlli di conformità, audit successivi realizzati dagli organi di controllo, tra cui anche l'Organismo di Vigilanza, al fine di individuare, valutare controllare e gestire il rischio conseguente al mancato rispetto di leggi, regolamenti, Codice Etico, Modello, procedure / istruzioni operative e altre normative interne.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa al Responsabile di ciascuna funzione aziendale per tutti i processi di cui essa è responsabile.

Per ciascuna procedura / istruzione operativa aziendale è individuato un responsabile che garantisca il rispetto e l'applicazione delle regole di condotta e dei controlli definiti nel documento, ne curi l'aggiornamento e informi l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle attività sensibili di sua pertinenza. Tale soggetto, generalmente, coincide con il responsabile della funzione all'interno della quale si svolgono le attività sensibili o, comunque, una parte significativa di queste.

Con specifico riferimento ai **processi "di gestione / strumentali"** rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, come sopra individuati, la Società ha formalizzato e pubblicato sulla Intranet aziendale le seguenti **principali procedure ed istruzioni operative**:

- *Acquisti di beni e servizi e consulenze*
  - **Procedura fornitura di beni e servizi**
- *Gestione dei flussi monetari e finanziari*
  - **Procedura di gestione e riscossioni canoni**
  - **Procedura di fatturazione**
  - **Procedura Pagamento scarico derrate**
  - **Gestione cassa**
- *Gestione del Mercato*



- **Procedura compiti regolamentari**
- **Procedura assegnazione spazi**
- **Procedura pulizia area Mercato**
- **Procedura manutenzioni ordinarie**
- **Procedura servizi di vigilanza**
- **Procedura formazione listino ortomercato**
- **Procedura di assegnazione e rilascio titoli di accesso**
- **Procedura ingressi fuori orario**
- **Procedura di sorveglianza degli ingressi**
- **Procedura manutenzione accessi**
- **Procedura controllo qualità**
- **Procedura di certificazione distruzione derrate**
- **Procedura statistiche**
- *Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese)*
  - **Procedura assunzione e cessazione**
  - **Procedura rimborso spese viaggi e trasferte**
- *Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e donazioni*
  - **Procedura di gestione di sponsorizzazioni, donazioni, omaggi e di altre liberalità**

In merito ai processi “*Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008*” si rimanda alla serie di procedure/istruzioni operative e policy che disciplinano le regole di gestione in materia, nel rispetto dei requisiti richiesti dalle certificazioni possedute.

Per quanto concerne il processo “*Gestione dei rapporti e adempimenti con Enti Pubblici ed Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di visite ispettive*”, tali rapporti vengono gestiti in conformità con le disposizioni previste dal Modello, all’interno dei principi di controllo di riferimento, e dal Codice Etico aziendale.

#### **7.4. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE**

Di seguito vengono riepilogate le singole Sezioni Speciali del Modello in cui si definiscono i principi generali che devono guidare la Società nella individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività, e nella definizione delle procedure / istruzioni operative aziendali, che attuano i protocolli volti a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

In particolare ci sono dodici sezioni articolate come segue:

- Sezione A (reati contro la Pubblica Amministrazione ivi incluso il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità),
- Sezione B (delitti informatici),
- Sezione C (Delitti di criminalità organizzata),
- Sezione D (delitti contro l’industria e il commercio),
- Sezione E (reati societari ivi incluso il reato di corruzione tra privati),
- Sezione F (abusi di mercato),



- Sezione G (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro),
- Sezione H (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego denaro, beni o utilità, nonché autoriciclaggio),
- Sezione I (violazione del diritto d'autore),
- Sezione L (reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria),
- Sezione M (reati ambientali),
- Sezione N (reati ambientali),
- Sezione O (impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare),
- Sezione P (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa),
- Sezione Q (frode in competizioni sportive esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitata a mezzo di apparecchi vietati),
- Sezione R (reati tributari),
- Sezione S (contrabbando)
  
- (reato impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).
  - Sezione O (Razzismo e xenofobia)
  - Sezione P (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitata a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)
  - Sezione Q (Reati tributari )
  - Sezione Contrabbando (art. 25 sexiesdecies)

Ciascuna sezione per macro famiglie di fattispecie di reato individuata l'applicabilità o meno della fattispecie, e considerate rilevanti per la responsabilità della Società, individua in rapporto ad esse le cosiddette attività "sensibili"(quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato); detta, inoltre, i principi comportamentali e le regole generali e presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili individuando specifiche procedure di prevenzione.

## **8.1. SEZIONE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 -25)**

### ***Fattispecie di reato rilevanti per la società***

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte:





- **Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico** (art. 316-bis c.p.), relativo alla condotta di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette a realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse non li destina alle predette finalità.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-ter c.p.), relativo alla condotta di chi (salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis) mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 cp)** (Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023) relativo alla Condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private(1) per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti ;
- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ( art. 353 bis cp)** ((Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)) relative alla condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica Amministrazione;
- **Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee** (art. 640 c.p.), relativo alla condotta di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.), rilevante laddove il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- **Concussione** (art. 317 c.p.), relativo alla condotta del pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità;
- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.), qualora il pubblico funzionario riceva un compenso per il compimento di un'attività ricompresa nella sua funzione (a differenza della concussione e della induzione indebita, dove il privato soggiace alle pretese del pubblico ufficiale, nella corruzione il rapporto tra le parti è di libera convergenza verso un comune obiettivo illecito);
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319, c.p.), c.d. "corruzione propria", qualora il pubblico funzionario riceva un compenso per il compimento di un'attività contraria ai doveri dell'ufficio;



- **Circostanze aggravanti** (art. 319 bis c.p.), che prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene;
- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.), relativa a fatti di concussione e corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (319-quater c.p.), relativa alla condotta del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità e dei propri poteri, inducono taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La norma sanziona anche il privato che promette o effettua la dazione;
- **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.), norma che estende le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità;
- **Istigazione alla corruzione** (art. 322, c.p.), nel quale la condotta criminosa è riscontrabile nell'offerta o promessa corruttiva, indipendentemente dalla sua accettazione da parte del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Integra il reato anche la condotta di colui che formuli al Pubblico Ufficiale un'offerta non determinata e lasci la quantificazione al destinatario della richiesta;
- **Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (322 bis c.p.), che prevede una estensione dei reati precedentemente elencati.

### *Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio*

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione del finanziamento conseguito (finalizzato all'attuazione di piani formativi aziendali quali ad esempio Fondo Sociale Europeo o a progetti di ricerca e sviluppo) in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione);
- predisposizione e trasmissione al Pubblico Ufficiale<sup>6</sup> dell'ente finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti;

---

<sup>6</sup> Per Pubblico Ufficiale si intende:





- richiesta dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili:
  - denuncia di inizio attività/fine lavori - Permesso di costruire (es. per ristrutturazioni che comportino cambio di volumetria);
  - adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (es. certificato di prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi idrici, ecc.);
  - richieste di provvedimenti amministrativi (agibilità dei locali, cambio/manutenzione insegne);
  - attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es. V.V.F.F. per rilascio CPI, ATS per certificazioni, ecc.);
  - richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso (es. da sito produttivo a magazzino);
- gestione della documentazione richiesta dai Pubblici Ufficiali (es. ARPA, organi di controllo) in occasione delle attività di verifica ispettiva;
- gestione della documentazione per l'ottenimento di agevolazioni previdenziali e INAIL;
- gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali nell'ambito dell'assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili:
  - stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata;
  - presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda, ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia;
- gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali di enti finanziatori, nazionali e sovranazionali (ad esempio, Provincia, Regione, Comunità Europea), per il conseguimento di finanziamenti relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 
- a) chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- b) chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, ufficio od organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;
- c) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.



- finanziamenti a fondo perduto, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali (es. Fondo Sociale Europeo);

in sede di:

- ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara;
  - presentazione della richiesta;
  - verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.
- gestione degli adempimenti dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, Registro delle Imprese, la CCIAA e Agenzia delle Entrate;
  - predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento pubblico (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.);
  - negoziazione, stipula e gestione dei contratti con Pubblici Ufficiali, ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica per la fornitura dei propri prodotti. In particolare la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in fase di:
    - predisposizione della documentazione di offerta;
    - negoziazione del capitolato di gara o dei requisiti di partecipazione;
    - definizione e stipula del contratto;
  - gestione degli adempimenti e dei rapporti con le autorità di controllo (ATS, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche in sede di verifiche ispettive, con riferimento ai diversi siti aziendali;
  - gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali per il rilascio dei certificati di conformità alla normativa di riferimento degli impianti di produzione (ATS, ISPESL, etc.), gli adempimenti normativi relativi al cantiere (denuncia di inizio/fine lavori, etc.) e in occasione di attività di collaudo degli impianti e la predisposizione e presentazione delle pratiche per la realizzazione degli impianti;
  - gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali (Polizia Locale, ARPA, etc.) in occasione degli adempimenti e di eventuali verifiche ispettive in relazione alle tematiche ambientali, i.e., gestione rifiuti, inquinamento acustico, idrico ed atmosferico, etc.;
  - gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es., comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate);
  - gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate per la definizione di agevolazioni fiscali;



- gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali competenti (INPS, INAIL, ATS, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi relativi al personale dipendente previsti dalla normativa di riferimento, per esempio:
  - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
  - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
  - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
  - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Pubblici Ufficiali;
  - rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni agevolate (es.: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.);
- selezione e assunzione del personale dipendente;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni / attestazione di avvenuta prestazione dei servizi / autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto, vouchers; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza);
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
- gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

### ***Principi generali di comportamento***

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo del D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Pubblici Ufficiali in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:



- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Pubblici Ufficiali, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per la Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Pubblici Ufficiali, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per sé e/o per la Società;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti dei Pubblici Ufficiali, loro parenti e affini e/o soggetti segnalati;
- distribuire ai Pubblici Ufficiali italiani e/o stranieri omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un Pubblico Ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere e/o non complete o eludere obblighi di legge / normativi, ovvero obblighi di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti (per esempio, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento) in sede di incontro con Pubblici Ufficiali degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del Pubblico Ufficiale, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (ad es. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al



fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dai Pubblici Ufficiali;

- erogare finanziamenti a partiti politici al di fuori dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

I rapporti con i Pubblici Ufficiali nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

### ***Procedure di controllo***

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali sotto riportati:

#### Acquisti di beni e servizi e consulenze:

- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, obiettività, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze avviene mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure / istruzioni operative aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di consulenti/fornitori di servizi, iscrizione ad albi professionali);
- nel processo di scelta del fornitore viene garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze è documentato con un contratto/lettera di incarico, ovvero con un ordine di acquisto nonché con contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti/intermediari, devono contenere l'informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- viene sempre garantita la separazione dei compiti tra chi richiede il bene/servizio e la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione.

È fatto inoltre divieto di:



- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nel tipo di fornitura da effettuare/incarico da svolgere;
- favorire ingiustificatamente nei processi di acquisto collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da Pubblici Ufficiali, da qualsivoglia partner commerciale e/o altri soggetti terzi.

#### Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- l'impiego delle risorse finanziarie avviene mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- il pagamento del corrispettivo per l'acquisto dei beni, servizi (a commessa e fuori commessa) e delle consulenze è effettuato nel rispetto delle modalità fissate dalle norme a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, nonché della verifica della loro conformità alla richiesta d'ordine effettuata, ed in linea con le previsioni contrattuali;
- la Funzione Amministrazione ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Funzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- la Funzione Amministrazione può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- la Funzione Amministrazione effettua controlli periodici di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie);
- l'apertura/chiusura dei conti correnti deve essere preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri.

#### Gestione dei rapporti e adempimenti con Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti anche in occasione di visite ispettive:

- tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto della Società, senza alcuna distinzione o eccezione, sono tenuti nei rapporti con i Pubblici Ufficiali ad attenersi al rispetto dei principi di lealtà, integrità, correttezza e trasparenza ed all'osservanza puntuale e scrupolosa delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché dei valori e delle politiche della Società;
- tali rapporti devono essere improntati alla massima collaborazione e disponibilità nel pieno rispetto del ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;



- i rapporti con i Pubblici Ufficiali dovranno essere intrapresi soltanto dai soggetti a ciò preventivamente autorizzati;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione/ nei confronti dei terzi, devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

#### Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese):

- è garantita l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che rispondano ad obiettivi di oggettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto e debitamente sottoscritto e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- il rimborso delle spese sostenute dal personale può essere effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- il rimborso delle spese di trasferta avviene a piè di lista, e devono in ogni caso essere tracciate con adeguate registrazioni di movimentazione contabile; le carte di credito aziendali sono utilizzate dagli amministratori.
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori/agenti e intermediari); tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura del soggetto stesso/società di riferimento.

#### Gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni

- le sponsorizzazioni sono consentite al solo fine di associare positivamente l'immagine della Società ad iniziative che riflettano i valori aziendali e sono ammesse solo previa verifica dei seguenti ulteriori requisiti:
  - credibilità e serietà del soggetto beneficiario;
  - validità dello scopo dell'erogazione;
  - congruità del valore rispetto alla destinazione d'uso dichiarata;
  - coerenza con le politiche di erogazione vigenti nella Società;
  - assenza di contratti in fase di trattativa o in esecuzione con il beneficiario;





- documentabilità dell'iniziativa.
- gli omaggi possono essere erogati a clienti, fornitori ed enti, o accettati da dipendenti della Società, generalmente in occasione di festività o eventi e comunque in linea con gli scopi e le politiche commerciali, di promozione e di comunicazione stabilite dalla Società;
- gli omaggi devono essere di modico valore, in modo tale da non influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto ricevente;
- gli omaggi non possono consistere in denaro o equivalenti ed in ogni caso devono essere occasionali e appropriati al contesto di business ed alle circostanze;
- gli omaggi non devono essere erogati o accettati al fine di ottenere un vantaggio in termini di business (ad. es. per concludere affari e/o conseguire vantaggi contrattuali).

#### Gestione dei finanziamenti pubblici:

- la documentazione da presentare all'Ente Pubblico finanziatore (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto) è verificata in termini di completezza e correttezza;
- sono effettuate verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata;
- sono svolte attività di monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo reporting alla Pubblica Amministrazione/Ente finanziatore, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
- sono effettuati controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.

## **8.2. SEZIONE B – DELITTI INFORMATICI (ART. 24 BIS)**

### ***Fattispecie di reato rilevanti per la società***

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24 *bis* ritenute applicabili alla Società, in ragione delle attività svolte:

- **Falsità riguardanti un documento informatico** (art. 491 bis c.p.), relativo alle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione, ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un



“documento informatico avente efficacia probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice;

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615 ter c.p.), commesso da chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici** (art. 615 quater c.p.), relativo alla condotta di colui che fraudolentemente intercetta ovvero impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615 quinquies c.p.), relativo alla condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 quater), relativo alla condotta di chi fraudolentemente intercetta ovvero impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635 bis c.p.), consistente nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere;
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635 ter c.p.), consistente nella condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico;
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635 quater), relativo alla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

*Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio*



Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- accesso ai sistemi informatici aziendali che contengono:
  - informazioni bancarie;
  - parametri per l'attivazione di servizi;
  - dati di fatturazione o di credito;
  - dati relativi a pagamenti;
  - informazioni riservate di enti pubblici e di clienti;
- gestione di dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedita comunicazioni;
- falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società;
- acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali.

### ***Principi generali di comportamento***

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo del D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società e con le procedure, policy e istruzioni operative in vigore, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- il personale può accedere al sistema informatico aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati. In particolare, le password di accesso alle postazioni ed ai sistemi informatici devono essere composte minimo 8 caratteri, alpha numerico, non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili al Destinatario, inoltre le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 3 mesi devono essere bloccate in modo da non consentirne l'accesso; in caso di licenziamento/dimissioni la disattivazione deve essere immediata;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontana



dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;

- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore presso la sede della Società. In occasione degli accessi esterni all'azienda il personale può utilizzare connessioni di altri soggetti.

### ***Procedure di controllo***

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici, con particolare riferimento al relativo processo strumentale.

#### Gestione dei sistemi informativi:

- la Funzione Sistemi Informatici deve implementare meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- la documentazione riguardante ogni singola attività deve essere archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- la Funzione Sistemi Informatici deve definire formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete devono essere oggetto di verifiche periodiche;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni del Garante;
- le applicazioni devono tenere traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale della Funzione Sistemi Informatici Funzione Informatica è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- la Funzione Sistemi Informatici deve definire i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;



- la rete di trasmissione dati aziendale deve essere protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- l'accesso alle aree ed ai siti Internet potenzialmente sensibili viene monitorato e limitato poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus");
- i PC aziendali devono essere protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- la Funzione Sistemi Informatici deve prevedere dei controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- la Funzione Sistemi Informatici deve prevedere procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- sono previste definite procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- la Funzione Sistemi Informatici deve implementare regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative aziendali (pdl, share, etc.) e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di alert;
- la Funzione Sistemi Informatici deve implementare regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;
- sono previste soluzioni di content filtering a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (malware tipo botnet) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato.

### 8.3. SEZIONE C – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

#### *Fattispecie di reato rilevanti per la società*

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24 *ter* ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377 bis c.p.), per il quale si rimanda alla trattazione in sede di Art. 25 *decies*;
- **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.), rilevante qualora si aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria;
- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.), rilevante qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.



### ***Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio***

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di favoreggiamento personale e dei delitti di associazione a delinquere, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate<sup>7</sup>:

- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliarie con Polizia Giudiziaria nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi
- gestione dell'attività commerciale, anche per il tramite di soggetti terzi;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati presso la sede), anche tramite l'affidamento delle attività a società terze, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - rifiuti solidi organici;
  - imballaggi in carta e cartoni;
  - toner per stampa esauriti;
  - altri rifiuti specifici (imballi, pallets, etc.).
- Gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni/ attestazione di avvenuta prestazione dei servizi / autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi informatici).

### ***Principi generali di comportamento***

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

---

<sup>7</sup> Per quanto concerne le attività sensibili di "Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale" e "Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società" si faccia riferimento alla Sezione relativa all'art. 25 *decies*.



- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio dell'attività di gestione degli spazi del mercato;
- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi beneficiari di atti di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi;
- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure / istruzioni operative aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partners;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
- non riconoscere compensi in favore dei consulenti e fornitori di beni e servizi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

La Società, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi sopra descritti:

- si dota di un'adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative dell'impresa, volti a presidiare i rischi legati ai reati in oggetto;
- assicura che i Destinatari del Modello, in relazione alle proprie aree di responsabilità, siano sempre periodicamente aggiornati sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati qui considerati.

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "favoreggiamento personale". In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di Polizia Giudiziaria e dall'Autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria e dell'Autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione;
- garantire che la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, ed in particolare con le autorità giudiziarie di qualsiasi ordine o grado, avvenga da parte dei soggetti responsabili identificati in possesso di una delega o procura conferita dalla Società.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:





- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

### ***Procedure di controllo***

Essendo i reati in oggetto spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti in relazione alle ulteriori famiglie di reato applicabili siano utili per prevenire anche tali fattispecie di reato.

Valgono in ogni caso, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra individuate, i seguenti principi di controllo:

- devono essere ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- non deve esserci identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività societaria sono archiviati e conservati a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- la scelta di dipendenti ed eventuali collaboratori esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- non vengono corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a consulenti, collaboratori, promotori o mediatori creditizi, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- le condizioni stipulate con clienti, fornitori e partner sono fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo e sono autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopra indicate e con particolare riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art. 378 c.p., si rimanda ai presidi di controllo operativi identificati alla sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".



#### 8.4. SEZIONE D – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS – 25 BIS 1)

Alla Società non è applicabile alcuna fattispecie di reato di questa sezione.

#### 8.5. SEZIONE E – REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

##### *Fattispecie di reato rilevanti per la società*

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 *ter* recentemente integrato a seguito dell’entrata in vigore della norma di cui all’art. 54 Dlgs 19/2023 ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.), che sanziona la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, espongono fatti falsi o omettono informazioni dovute, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- **Fatti di lieve entità** (2621 bis c.c.), che riduce il quantum della pena nel caso i fatti di cui al precedente art. 2621 siano di lieve entità;
- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.), norma che punisce gli amministratori che, attraverso l’occultamento di documenti o altri artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo dei soci o degli organi sociali, cagionando in tal modo un danno ai soci;
- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.), che punisce il comportamento degli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli;
- **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.), norma che prevede il reato degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o che distribuiscono riserve che non possono per legge essere distribuite;
- **Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante capitale** (art. 2628 c.c.), reato consistente nella condotta degli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società che amministrano o della controllante in modo da ledere l’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **Operazioni in pregiudizio ai creditori** (art. 2629 c.c.), reato consistente nella condotta degli amministratori che effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, in modo da cagionare danno ai creditori medesimi;



- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.), reato consistente nella condotta degli amministratori e dei soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso: (i) attribuzioni quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di quote sociali, (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.), consistente nella condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o loro sottoposti) che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società;
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**, reato costituito dalla condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) al fine del compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.), costituito dalla condotta di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.), costituito dalla condotta di chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle quote sociali;
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.), costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; alternativamente, assume rilievo la condotta dei medesimi soggetti laddove gli stessi omettano le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ostacolandone le funzioni.

Si precisa che le fattispecie di reato sopra descritte si applicano, ai sensi dell'art. 2639 c.c., anche ai soggetti che esercitano di fatto i poteri di amministrazione (amministratori di fatto).

- **Art. 54 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare costituito dalla condotta di** “ *Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*



2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Si riporta il testo dell'art. 32-bis del codice penale:

- «Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - .
- L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
- Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.».

#### **Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. In considerazione della particolare natura di società "in house", le attività sensibili devono essere esaminate avendo precipua cura del rigoroso rispetto della normativa, ove applicabile, dell'evidenza pubblica e comunque e sempre del principio di trasparenza soprattutto nel caso di procedure negoziate "sotto soglia".

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
  - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (ad esempio, assegnatari degli spazi mercatali, clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
  - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
  - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (ad esempio, costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
  - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su quote sociali o della società stessa;
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio della Società, nonché delle relazioni, documenti e prospetti



economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;

- gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni proprie o su quote sociali della società controllata;
- gestione dell'attività commerciale con controparti private;
- gestione dei rapporti periodici con gli assegnatari degli spazi mercatali nello svolgimento delle attività di assistenza;
- selezione della controparte, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori;
- gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- selezione e assunzione del personale dipendente;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni/ attestazione di avvenuta prestazione dei servizi / autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza);
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
- predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale;
- comunicazione di notizie false o compimento di «operazioni simulate» o «altri artifici» idonei a provocare una sensibile alterazione del valore e del prezzo delle partecipazioni sociali;



- gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in tema di gestione delle informazioni relative ai clienti), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- gestione dei rapporti e dello scambio di informazioni e recepimento delle direttive con il socio pubblico che esercita il c.d. “controllo analogo”.

### ***Principi generali di comportamento***

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure / istruzioni operative aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- formalizzare linee guida rivolte alle stesse funzioni interessate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla Funzione Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dalla predetta funzione;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell’ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- monitorare con rigorosa attenzione le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:





- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti dei soci e degli organi di controllo;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata.

Con specifico riferimento alla prevenzione del rischio di commissione del reato di "Corruzione tra privati", è essenziale che ogni possibile relazione commerciale della Società, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con gli altri operatori privati sia improntata da correttezza e trasparenza. In tal senso è fatto divieto ai Destinatari di influenzare





le decisioni dei soggetti terzi alla Società in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di soggetti terzi alla Società per ottenere benefici indebiti in favore di Bergamo Mercati Spa;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere a soggetti terzi alla Società, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per Bergamo Mercati Spa;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione di soggetti terzi alla Società, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per la Società.

### ***Procedure di controllo***

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati nel seguito citati:

#### Acquisti di beni e servizi e consulenze:

- l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve avvenire nel rispetto della normativa vigente applicabile alle società in house e deve garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, la Società rispetta, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;
- non è possibile limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi;
- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture "sotto soglia" avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.



- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di consulenti/fornitori di servizi iscrizione ad albi professionali);
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze è documentato un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti/intermediari, devono contenere informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- viene sempre garantita la separazione dei compiti tra chi richiede il bene/ servizio e la consulenza e la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione.

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nel tipo di fornitura da effettuare/incarico da svolgere;
- favorire ingiustificatamente nei processi di acquisto collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da Pubblici Ufficiali, da qualsivoglia partner commerciale e/o altri soggetti terzi.

Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese):

- è garantita l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che rispondano ad obiettivi di oggettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto e debitamente sottoscritto dai selezionatori e documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- il rimborso delle spese sostenute dal personale può essere effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- il rimborso delle spese di trasferta avviene a mezzo di bonifico bancario il cui utilizzo è accuratamente monitorato e in ogni caso sono tracciati con adeguate registrazioni di movimentazione della cassa contante;
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori);



tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura del soggetto stesso/società di riferimento.

#### Gestione dei rapporti e adempimenti con Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti anche in occasione di visite ispettive:

- gli incontri con i Soggetti Pubblici devono essere presenziati da due rappresentanti della Società; di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata (evidenziando ad es. data, obiettivi, motivazioni, partecipanti), tale informativa deve essere comunicata al responsabile archiviata e conservata;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

#### Gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni

- le sponsorizzazioni sono consentite al solo fine di associare positivamente l'immagine della Società ad iniziative che riflettano i valori aziendali e sono ammesse solo previa verifica dei seguenti ulteriori requisiti:
  - credibilità e serietà del soggetto beneficiario;
  - validità dello scopo dell'erogazione;
  - congruità del valore rispetto alla destinazione d'uso dichiarata;
  - coerenza con le politiche di erogazione vigenti nella Società;
  - assenza di contratti in fase di trattativa o in esecuzione con il beneficiario;
  - documentabilità dell'iniziativa;
- gli omaggi possono essere erogati a clienti, fornitori ed enti, o accettati da dipendenti della Società, generalmente in occasione di festività o eventi e comunque in linea con gli scopi e le politiche commerciali, di promozione e di comunicazione stabilite dalla Società;
- gli omaggi devono essere di modico valore, in modo tale da non influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto ricevente;
- gli omaggi non possono consistere in denaro o equivalenti ed in ogni caso devono essere occasionali e appropriati al contesto di business ed alle circostanze;
- gli omaggi non devono essere erogati o accettati al fine di ottenere un vantaggio in termini di business (ad. es. per concludere affari e/o conseguire vantaggi contrattuali).



#### Gestione della formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo:

- le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della Amministrazione;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della Funzione Amministrazione, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- è fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dall'art. 2621 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dalla Funzione Servizi Informatici sotto la supervisione della Funzione Amministrazione;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale, deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- la calendarizzazione delle attività di chiusura e la relativa comunicazione avviene in forma scritta a tutte le funzioni aziendali;
- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con gli organi di controllo, ove nominato, e approvazione del bilancio;



- sono previste attività di coordinamento amministrativo e contabile per la predisposizione del bilancio della Società controllata, nonché delle modalità di gestione dell'esercizio della direzione e coordinamento nelle scelte strategiche;
- è mantenuta documentabilità e tracciabilità della consegna della bozza di bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- è mantenuta documentabilità e tracciabilità degli incontri periodici (almeno annuale) tra l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio Sindacale, prima dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori, precisandone natura, termini, origine e portata, sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

I principi sopra riportati trovano specifica attuazione nelle procedure / istruzioni operative in fase di elaborazione.

## **8.6. SEZIONE F –DELITTI CONTRO LA PERSONA INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)**

### ***Fattispecie di reato rilevanti per la società***

Si descrive brevemente di seguito la fattispecie di reato contemplata nel D.Lgs. 231/2001 all'articolo 25 *quinquies* ritenuta applicabile, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603 bis c.p.), reato compiuto nel:

- 1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;



4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

### ***Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio***

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti contro la persona individuale, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Selezione e Gestione del personale
- Gestione degli approvvigionamenti, in particolar modo dei fornitori di servizi
- Gestione della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

### ***Principi generali di comportamento***

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

### ***Procedure di controllo***

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei delitti, con particolare riferimento al processo strumentale agli stessi relativo:





I principi sotto riportati trovano specifica attuazione nelle procedure / istruzioni operative reperibili nella intranet aziendale.

Selezione e Gestione del personale:

- attenzione al trattamento non solo al personale interno, ma anche dei lavoratori e servizi appaltati a terzi;
- attenzione specifica alla definizione del rapporto di lavoro, alla gestione degli aspetti retributivi e all'organizzazione dei turni di lavoro e delle ferie.

Approvvigionamento di servizi, consulenze:

- la scelta del fornitore di servizi è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, iscrizione ad albi professionali);
- la qualifica del fornitore deve tener conto del rispetto da parte di questo delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza, in tema di diritto sindacale e gli adempimenti a favore dei lavoratori prescritti dalle principali fonti di contrattazione collettiva.
- nel processo di scelta del fornitore viene garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, ad esempio in merito alla solidità finanziaria dello stesso;
- gli acquisti di servizi sono documentati un contratto, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- i contratti/ordini di acquisto con i professionisti/fornitori contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- sono previsti controlli sulla regolarità contributiva del fornitore, tramite la richiesta di DURC aggiornato.

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nel tipo di fornitura da effettuare/incarico da svolgere;
- favorire ingiustificatamente nei processi di acquisto collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da Pubblici Ufficiali, partner commerciali e/o terza parte.



### Sicurezza sui luoghi di lavoro

Investimenti costanti nella tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro con specifici interventi per la prevenzione degli infortuni;

## **8.7. SEZIONE G – ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)**

Alla Società non è applicabile alcuna fattispecie di reato di questa sezione.

## **8.8. SEZIONE H – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 25 SEPTIES)**

### *Fattispecie di reato rilevanti per la società*

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, ritenute applicabili alla Società, in ragione delle attività svolte:

- **omicidio colposo** (art. 589 c.p.), costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona;
- **lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.), costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale, vale a dire qualsiasi comportamento idoneo a determinare l'evento della malattia. La lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni; oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o organo. La lesione è gravissima se dal fatto deriva malattia insanabile, perdita di un senso o di un arto o deformazione permanente del viso.

### *Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio*

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono relative all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in relazione alla sede aziendale, all'area mercatale e agli ulteriori ambienti lavorativi in cui prestano la propria attività le risorse aziendali, per gli adempimenti di competenza.



### ***Principi generali di comportamento***

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede, nell'area mercatale e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro, richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo nonché verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- dell'obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure / istruzioni operative adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- al Datore di Lavoro e/o al Direttore del Mercato coinvolti nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto della legge o delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure /istruzioni operative di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.lgs. 81/2008 (per esempio, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medici competenti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.



### ***Procedure di controllo***

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime, con particolare riferimento al processo strumentale sotto esplicitato:

#### Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs.81/2008:

- diffondere all'interno dell'azienda la cultura della sicurezza e del rispetto dell'ambiente attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- rendere il personale consapevole dell'importanza rappresentata dallo svolgere il proprio lavoro in maniera corretta, sistematica, pianificata, con la massima efficienza e nel rispetto delle problematiche di sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente;
- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- monitorare i rischi all'interno dell'area di mercato;
- valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è comunque meno pericoloso;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società dovrà:



- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti, ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature, le apparecchiature, gli utensili e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate, eseguito su due livelli:
  - 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del preposto o del livello superiore;
  - 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da personale responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.

Ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio deve essere, inoltre, verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati della funzione, di report periodici relativi alle eventuali problematiche riscontrate ed indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione;

- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali



carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dalla Società è sanzionato, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

I principi sopra riportati trovano specifica attuazione nelle procedure / istruzioni operative.

#### **8.9. SEZIONE I – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ, AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)**

##### ***Fattispecie di reato rilevanti per la società***

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato recentemente modificate con il D.Lgs. 195/2021 contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all' art. 25 *octies* ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte:

- **ricettazione** (art. 648 c.p.), costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si adopera nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **riciclaggio** (art. 648-bis c.p.), costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.), costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 (Ricettazione) c.p. e 648-bis (Riciclaggio) c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto;
- **autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.), costituito dalla condotta di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del (precedente) delitto, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.



### ***Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio***

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, nonché di autoriciclaggio, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione degli acquisti di beni;
- rapporti con i fornitori e controparti in genere nell'ambito della gestione degli acquisti;
- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
  - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (ad esempio, clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
  - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
  - gestione amministrativa e contabile del magazzino;
  - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (ad esempio, costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
  - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- gestione della fiscalità;
- falso in bilancio;
- organizzazione del sistema di deleghe in merito ai flussi finanziari;
- gestione della movimentazione dei conti correnti bancari,;

### ***Principi generali di comportamento***

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto che:

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario,





che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;

- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

### ***Procedure di controllo***

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, con particolare riferimento ai seguenti processi strumentali alla commissione dei reati:

#### Acquisti di beni e servizi e consulenze:

- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, obiettività, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze avviene mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure/istruzioni operative aziendali;
- la scelta del fornitore di beni è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di fornitori di servizi iscrizione ad albi professionali);
- vengono effettuati preventivi controlli sulla controparte dell'operazione al fine di verificare l'identità, la sede, la natura giuridica, le modalità di regolazione, la reputazione e l'affidabilità;
- nel processo di scelta del fornitore viene garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo;
- gli acquisti di beni sono documentati con un contratto ovvero con un ordine di acquisto, approvati da soggetti dotati di idonei poteri;
- i contratti/ordini di acquisto con i professionisti/fornitori contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, con riguardo ai rapporti contrattuali;
- nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere sono previsti controlli sugli scostamenti tra l'importo fatturato dal fornitore e l'importo ordinato al fornitore;
- sono svolte attività di verifica formale dell'entrata merci nonché dell'avvenuta prestazione a benestare del pagamento della merce/servizio;



- viene tutelata la separazione dei compiti tra chi richiede il bene/ servizio e la consulenza e la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione.

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nel tipo di fornitura da effettuare/incarico da svolgere;
- favorire ingiustificatamente nei processi di acquisto collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da Pubblici Ufficiali, partner commerciali e/o terza parte.

Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- la funzione Amministrazione ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa. Qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Funzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti, richiedendone autorizzazione;
- l'impiego delle risorse finanziarie avviene mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- il pagamento del corrispettivo per l'acquisto dei beni, dei servizi e delle consulenze è effettuato a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, nonché della verifica della loro conformità alla richiesta d'ordine effettuata, ed in linea con le previsioni contrattuali;
- la funzione Amministrazione può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- la funzione amministrazione verifica la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

In aggiunta è fatto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alle soglie stabilite dalla normativa vigente;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori alle soglie stabilite dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;



- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta della funzione Amministrazione;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi in maniera anomala inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

#### Gestione della formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo:

- le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della funzione Amministrazione;
- tutti i dati e le informazioni necessari e funzionali alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della funzione Amministrazione ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- è fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dall'art. 2621 c.c.. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che



vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dalla funzione Sistemi informatici, sotto la supervisione della funzione Amministrazione;

- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e al Revisore, garantisce la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- la calendarizzazione delle attività di chiusura e la relativa comunicazione avviene in forma scritta a tutte le funzioni aziendali;
- sono previste attività di supervisione e coordinamento amministrativo e contabile per la predisposizione del bilancio della Società controllata;
- è mantenuta documentabilità e tracciabilità della consegna della bozza di bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- è mantenuta documentabilità e tracciabilità degli incontri periodici (almeno annuali) tra l'Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale e il Revisore, prima dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione;
- eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Revisore, precisandone natura, termini, origine e portata.

I principi sopra riportati trovano specifica attuazione nelle procedure/istruzioni operative in fase di elaborazione.

A seguito di interventi legislativi di cui al D.Lgs.n.184 del 8 novembre 2021 modificato dal D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 sono state introdotte nuove fattispecie di reato relativamente alle quali

#### **Art. 25-octies.1**

#### **(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

#### **((e trasferimento fraudolento di valori))**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che



comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai *commi 1, 2 e 2-bis*

si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

#### **8.10. SEZIONE L - REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)**

##### ***Fattispecie di reato rilevanti per la società***

Si descrive brevemente di seguito la fattispecie di reato contemplata nell'art. 25 *novies* del D.Lgs 231/01, ritenuta applicabile, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte:

- **reati in materia di software e banche dati** (art. 171 bis L. 633/41), costituiti dalle condotte di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), oppure riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della legge 633/41, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della legge 633/41, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

##### ***Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio***

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di violazione del diritto d'autore, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- utilizzo di software soggetto a licenze/immagini tutelate dal diritto d'autore nell'ambito dei sistemi informativi/sito web aziendale.



### ***Principi generali di comportamento***

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

### ***Procedure di controllo***

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di violazione del diritto d'autore, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione di tali reati:

#### Acquisti di beni e servizi (a commessa e fuori commessa), consulenze

- gli acquisti di *hardware* e *software* sono regolamentati da specifici contratti siglati con il produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportano specifiche clausole sulla tutela del diritto d'autore.

#### Gestione dei sistemi informativi





- la funzione Sistemi informatici verifica periodicamente a campione il software presente nei computer della Società, al fine di accertare la presenza di software non autorizzato;
- la funzione Sistemi informatici implementa meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- la documentazione riguardante ogni singola attività viene archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- la funzione Sistemi informatici formalizza requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- la funzione Sistemi informatici definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sono definite procedure /istruzioni operative interne che richiedono specifiche autorizzazioni per l'installazione di programmi;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla funzione Sistemi informatici, nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- i dispositivi di *networking* sono protetti da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall e proxy*) e sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato.

#### **8.11. SEZIONE M – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)**

##### ***Fattispecie di reato rilevanti per la società***

Si descrivono brevemente di seguito la fattispecie di reato contemplata nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *decies*, ritenuta applicabile, alla Società, in ragione delle attività svolte:

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.).

Il reato in oggetto prevede la punibilità di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.



La fattispecie in esame mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'Autorità Giudiziaria.

Si tratta di un reato comune a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento penale.

Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (per esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.).

### ***Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio***

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato in oggetto, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari e con Polizia Giudiziaria nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi

### ***Principi generali di comportamento***

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di Polizia Giudiziaria e dall'Autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria e dell'Autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione;
- garantire che la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, ed in particolare con le autorità giudiziarie di qualsiasi ordine o grado, avvenga da parte dei soggetti responsabili identificati in possesso di una delega o procura conferita dalla Società.



È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

### ***Procedure di controllo***

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopra indicate, si rimanda ai presidi di controllo operativi identificati alla sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

## **8.12. SEZIONE N – REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)**

### **Fattispecie di reato rilevanti per la Società**

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 undecies, ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte:

- **attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, anche in concorso con società terze cui viene affidato il servizio (art. 256 D. Lgs. 152/2006), costituita dalle seguenti condotte:
  - attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
  - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
  - effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
  - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006 (art. 256, comma 6, primo periodo);
- **violazione degli obblighi di comunicazione**, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006), consistente nella mancata, incompleta, inesatta o ritardata comunicazione prescritta dall'articolo 189, comma 3; nella omessa o



incompleta tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1; nel trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193, ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti; ovvero nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;

- **traffico illecito di rifiuti** (art. 259 D.Lgs. 151/2006), costituito dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso;
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260 D.Lgs. 151/2006), costituito dalla condotta di chi effettua, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti;
- **sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (art. 260 bis D.Lgs. 151/2006), riconducibile alle seguenti principali condotte:
  - omissione dell'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) da parte dei soggetti obbligati;
  - omissione del pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini prescritti;
  - omissione della compilazione del registro cronologico o scheda SISTRI – area movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornitura al suddetto sistema di informazioni incomplete o inesatte;
- **impedimento dell'attività di controllo** (art. 452-septies c.p.), finalizzato a punire la condotta di chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisca, intralci o eluda attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne comprometta gli esiti.

#### ***Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio***

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati presso la sede) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:



- rifiuto solido urbano;
- batterie e pile per uso ufficio, neon, etc.
- imballaggi in carta e cartoni e pallets;
- toner per stampa esauriti.
- Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso i Pubblici Ufficiali nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti

### ***Principi generali di comportamento***

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente gli impianti, i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare



periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;

- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti dei Pubblici Ufficiali (ad esempio, ARPA, Amministrazione Provinciale, ATS, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione;
- violare l'obbligo di provvedere, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubblici Ufficiali o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso all'area mercatale da parte di soggetti incaricati del controllo.

Più in particolare la Società si impegna a:

- definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;
- monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure / istruzioni operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure / istruzioni operative esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;





- fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;
- comunicare ai responsabili delle unità organizzative e/o ai soggetti aziendali rilevanti ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei reati ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- segnalare ai soggetti competenti ai sensi del Testo Unico Ambientale la eventuale mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

### ***Procedure di controllo***

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo strumentale di gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi.

#### Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi:

- la gestione dei rifiuti avviene in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente ed alle autorizzazioni eventualmente ottenute, avvalendosi del supporto di fornitori esterni dei quali vengono sistematicamente verificate le autorizzazioni e le capacità tecnico professionali;
- la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti consiste nell'identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e nella verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti (ove applicabile), della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- il deposito temporaneo di rifiuti viene implementato prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo e l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- la Funzione RSPP garantisce la corretta gestione dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti.



I principi sopra riportati trovano specifica attuazione nelle procedure / istruzioni operative.

### **8.13. SEZIONE O – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)**

#### ***Fattispecie di reato rilevanti per la Società***

Si descrivono brevemente di seguito la fattispecie di reato contemplata nel D.Lgs. 231/2001 all' art. 25 *duodecies*, ritenuta applicabile, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte:

- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12 bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Tale reato è costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

#### ***Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio***

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Assunzione e gestione di personale dipendente extra-comunitario, in particolare con riferimento alle seguenti attività:
  - richiesta e verifica del permesso di soggiorno;
  - monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
  - verifica dei limiti di età;
  - verifica delle condizioni di lavoro.

#### ***Principi generali di comportamento***



Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

### ***Procedure di controllo***

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale selezione, assunzione e gestione del personale.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure / istruzioni operative reperibili nella intranet aziendale.

### **Selezione, assunzione e gestione del personale:**

- si garantisce la corretta e tempestiva gestione di tutti gli adempimenti con i Pubblici Ufficiali competenti previsti da legge per l'assunzione di personale extracomunitario;
- si verifica puntualmente la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge;
- i permessi di soggiorno sono monitorati in termini di scadenze e rinnovi.

### **8.14. SEZIONE P – PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA (art. 25 *terdecies*).**

Alla Società non si ritiene applicabile alcuna fattispecie di reato di questa sezione.

### **8.15 SEZIONE Q - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO EERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25-*quaterdecies*)**

Alla Società non è applicabile alcuna fattispecie di reato di questa sezione.



## **8.16 SEZIONE R – REATI TRIBUTARI ( art. 25 *quinquiesdecies*)**

### ***Fattispecie di reato rilevanti per la società***

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all' art. 25 *quinquiesdecies* introdotto con L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) e con successivo D.lgs 75/2020 e ritenute applicabili, alla Società, in ragione delle attività svolte:

#### **D.Lgs. n. 74/2000**

#### **Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. <sup>(2)</sup>

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

#### **Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.



2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

#### **Art. 4 Dichiarazione infedele**

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che ((complessivamente)) considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

#### **Art. 5 Omessa dichiarazione**

1. È punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

#### **Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**



1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

#### **Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

#### **Art. 10-quater Indebita compensazione**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

#### **Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte <sup>(1)</sup>**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

#### ***Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio***

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati tributari sono di seguito riepilogate:



- gestione degli acquisti di beni e dei documenti contabili ad essi relativi;
- gestione della contabilità generale,
- gestione degli ordini e dei pagamenti
- - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (ad esempio, clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
- verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- gestione della fiscalità;
- organizzazione del sistema di deleghe in merito ai flussi finanziari;
- gestione della movimentazione dei conti correnti bancari,;

### ***Principi generali di comportamento***

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto che:

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili con documentazione fiscale idonea;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi e siano sempre riconducibili a documentazione fiscale;
- tutte le operazioni sia che determinino un incasso sia che comportino utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.
- Sia dato riscontro ad ogni richiesta di esibizione di documentazione contabile in originale;

### ***Procedure di controllo***

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati tributari con particolare riferimento ai seguenti processi strumentali alla commissione dei reati:





#### Acquisti di beni e servizi e consulenze:

- gli acquisti di beni sono documentati con un contratto ovvero con un ordine di acquisto, approvati da soggetti dotati di idonei poteri;
- sono svolte attività di verifica formale dell'entrata merci nonché dell'avvenuta prestazione a benestare del pagamento della merce/servizio;
- viene tutelata la separazione dei compiti tra chi richiede il bene/ servizio e la consulenza e la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione che verifica la ricezione della prestazione ed il relativo documento fiscale;

#### È fatto inoltre divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nel tipo di fornitura da effettuare/incarico da svolgere e che non siano supportati da idonea preventivazione scritta;

#### Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- la funzione Amministrazione ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa. Qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Funzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti, richiedendone autorizzazione e chiedere documentazione contabile;
- il pagamento del corrispettivo per l'acquisto dei beni, dei servizi e delle consulenze è effettuato a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, nonché della verifica della loro conformità alla richiesta d'ordine effettuata, ed in linea con le previsioni contrattuali e con i documenti fiscali;
- la funzione Amministrazione può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- la funzione amministrazione verifica la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

#### Gestione della formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo:

- le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della funzione Amministrazione;



- tutti i dati e le informazioni necessari e funzionali alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della funzione Amministrazione ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi tutti i documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- è fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dall’art. 2621 c.c.. e dalle norme tributarie
- la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi delle varie operazioni contabili, del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dalla funzione Sistemi informatici, sotto la supervisione della funzione Amministrazione;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e al Revisore, garantisce la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- il responsabile di funzione dovrà fornire tutti i chiarimenti e consegnare tutti i documenti che verranno richiesti;
- la calendarizzazione delle attività di chiusura e la relativa comunicazione avviene in forma scritta a tutte le funzioni aziendali;
- sono previste attività di supervisione e coordinamento amministrativo e contabile per la predisposizione del bilancio della Società controllata;
- è mantenuta documentabilità e tracciabilità della consegna della bozza di bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- è mantenuta documentabilità e tracciabilità degli incontri periodici (almeno annuali) tra l’Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale e il Revisore, prima dell’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione;

I principi sopra riportati trovano specifica attuazione nelle procedure/istruzioni operative in fase di elaborazione per la specificità dei reati tributari



**8.17 SEZIONE S Art. 25- CONTRABBANDO (art. 25 sexiesdecies )**

Alla Società non si ritiene applicabile alcuna fattispecie di reato di questa sezione.



## ALLEGATO 1 – ELENCO REATI ATTUALMENTE INCLUSI NEL D.LGS. 231/2001

### 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.);
- Truffa aggravata in danno dello Stato (art. 640, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322 bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 cp)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ( art.353 bis c.p.)

### 2. Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis):

- Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);



- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
  - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
  - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).
3. Reati di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24 *ter*).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis*);
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
  - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 *quater*);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 *bis*):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);



- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
  - Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
6. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 ter):
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
  - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);



- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
  - Falso in prospetto (art. 173-bis; d.lgs. 58/1998)
  - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27; d.lgs. 39/2010)
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater* 1).
9. Reati contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25 *quinquies*):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p., 609 undecies c.p.);
  - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 *sexies*):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);





- Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).
11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 *quater*);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998);
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007(art. 25 *septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
  - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
13. Reati in materia di riciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 (art. 25 *octies*):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
  - Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).
  - (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)
  - Art. 25-*octies.1*
- 
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 *novies*):



- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. *a-bis*), Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, primo comma, Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinqüies* e 64-*sexies* della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, secondo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio,



vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater* della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter*, comma 1 Legge 633/41);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter*, comma 2 Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-*septies* Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla



decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* Legge 633/41).

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies*)

16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25 *undecies*):

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-*bis* D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente



in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*), introdotto nel Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012.

18. Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*).